

LATINA F.V., 31 anni, del capoluogo pontino si era rivolto ai giudici dopo che la Asl aveva espresso parere negativo

Vuole curarsi all'estero, il Tar dice sì

Il paziente affetto da retinite pigmentosa bilaterale chiedeva di potersi operare nel centro «Camillo Cienfuegos» di Cuba
Contraddittoria una relazione medica

LATINA — L'Asl gli aveva negato l'autorizzazione al trasferimento per cure in un centro medico internazionale, il Tar di Latina gli ha dato ragione, annullando il provvedimento dell'azienda sanitaria. F.V., 31 anni di Latina, è affetto da retinite pigmentosa bilaterale, una patologia che può condurre alla cecità. Durante il mese di dicembre del 2002, nel presupposto che la patologia non fosse operabile nè suscettibile di trattamento farmacologico presso strutture sanitarie italiane, F.V. chiese all'Asl, di autorizzarlo a curarsi al centro «Camillo Cienfuegos» di Cuba. L'azienda sanitaria, il 9 aprile 2003 respinse l'istanza uniformandosi al parere del centro di riferimento regionale, secondo cui la malattia del ragazzo è curabile presso una struttura sanitaria italiana, per la precisione, l'Università di Siena. F.V. impugnò l'atto al tribunale amministrativo, denunciando l'illegittimità del diniego. Secondo il ricorrente «l'Università di Siena non adotta trattamenti del tipo di quelli praticati presso il centro Camillo Cienfuegos». A ciò si aggiunge il particolare per cui numerose Asl italiane hanno autorizzato propri pazienti a recarsi a Cuba per sottoporsi ai trattamenti necessari. L'obiettivo del giovane paziente era quello di fruire delle prestazioni assistenziali presso il centro cubano, a carico del servizio sanitario nazionale. L'Asl dispose che il giovanotto venisse visitato presso il centro di riferimento regionale, ovvero il reparto «Eredodegenerazioni retiniche» del dipartimento di scienze oftalmologiche dell'azienda Policlinico Umberto I di Roma. Il

6 maggio 2004, al termine della visita, il centro di riferimento comunicava al legale del ragazzo (avv. Carla Mastracci) la relazione medica. Nel documento emergeva come «la retinite pigmentosa ha un corso cronico in genere estremamente lento, che porta a decremento del campo visivo; il trattamento cubano non è documentato da studi scientifici internazionali, ma può essere utilizzato nella patologia predetta; l'intervento tuttavia viene effettuato presso la nostra struttura in regime di Day Surgery a carico del SSN». F.V. impugnò pure la relazione medica sfavorevole. Il Tar si è pronunciato lo scorso 28 ottobre, ma la sentenza è stata pubblicata solo l'altro ieri. I giudici hanno accolto il ricorso, in quanto «l'Asl non ha fornito alcuna spiegazione circa la natura dei trattamenti erogabili da parte della struttura sanitaria individuata, quale alternativa al centro cubano». Non solo, perchè i magistrati hanno constatato «che il centro di riferimento regionale ha omesso di verbalizzare le osservazioni del ricorrente». Terzo aspetto, la contraddizione colta dai giudici amministrativi sulla relazione medica. «Con l'atto originariamente impugnato, l'autorizzazione richiesta era stata negata nel presupposto della disponibilità di terapie presso l'Università di Siena -ha rilevato il Tar- a distanza di un anno si affermava che la terapia cubana è divenuta disponibile presso il centro di riferimento regionale, sostenendo altresì, che essa non è documentata da studi scientifici internazionali». I magistrati accogliendo il ricorso hanno condannato alle spese di giudizio, la Regione Lazio.